

REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/88 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia⁽¹⁾ prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate a dazio nullo per le polpe di albicocche originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1988 dal regolamento (CEE) n. 1639/87⁽²⁾; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione della Grecia, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia⁽³⁾; che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽⁴⁾; che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità, fatta eccezione della Grecia;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione

senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità, fatta eccezione della Grecia, al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.0203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocca senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	90	0

⁽¹⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.